



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 9837/14

Deliberazione n. 43

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2014

VERBALE N. 51

Seduta Pubblica del 24 luglio 2014

Presidenza: CORATTI - MARINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di luglio, alle ore 11,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 23 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 19 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Cantiani Roberto, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Luca Athos, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Marino Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Iliaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Cattoi Alessandra, Improta Guido, Leonori Marta, Marinelli Giovanna, Masini Paolo e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 89<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento, da parte della Giunta Capitolina, della richiesta formulata dal Municipio VII:

89<sup>a</sup> Proposta (Dec. 47 del 28 maggio 2014)

**Modifica al Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, e ripubblicazione integrale dello stesso.**

Premesso che l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998, è stato approvato il Regolamento generale delle entrate;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 24 gennaio 2000, n. 28 del 3 febbraio 2000, n. 47 del 27 gennaio 2001, n. 252 del 19 dicembre 2003, n. 51 del 22 marzo 2007 e, da ultimo, con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 57 del 26 marzo 2008, il predetto Regolamento è stato integrato e modificato, nonché ripubblicato, al fine di adeguarlo alle novità normative sopravvenute;

Che, sempre al fine di aderire e dare attuazione a sopravvenute disposizioni legislative, l'Amministrazione è intervenuta nuovamente sul testo regolamentare con le deliberazioni consiliari n. 29 del 26 marzo 2009 e n. 72 del 30/31 luglio 2010, con la quale è stata disposta anche l'abrogazione della deliberazione consiliare n. 334 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, e la contestuale approvazione del nuovo Regolamento generale delle entrate;

Che, in ultimo, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011, sono state introdotte ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento in parola al fine di recepire quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante norme in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; dare attuazione all'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevedendo la promozione della partecipazione di Roma Capitale all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; garantire l'effettivo recupero di ogni tipologia di entrata; ridurre la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti;

Premesso, inoltre che il comma 2-quinquies, articolo 7, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, aggiunto dalla Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, modificando l'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha ridotto a un terzo (prima era la metà) gli importi iscrivibili a ruolo in base ad accertamenti non definitivi;

Che l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha modificato i termini e le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei Regolamenti dell'Imposta

Municipale propria, nonché delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali;

Che, l'articolo 13, comma 16, ultimo periodo, del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate procede all'erogazione dei rimborsi dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2013;

Che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non esiste per i Tributi Locali un importo minimo per la riscossione coattiva;

Che, conseguentemente, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, si ritiene di stabilire che l'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, abbia luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a Euro 16, salvo che sia diversamente stabilito dai Regolamenti che disciplinano le singole entrate;

Considerato che l'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249, stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di irrogazione delle sanzioni sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti medesimi, secondo le modalità definite con apposito Decreto Ministeriale;

Che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra citata disposizione normativa, con D.M. 8 gennaio 2001 ha determinato, in misura forfettaria, le spese ripetibili per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, di quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché delle spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative;

Che il medesimo D.M. 8 gennaio 2001 esclude la ripetibilità delle spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'Amministrazione è tenuta su richiesta, nonché di quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione;

Che, al fine di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa e di stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, si ritiene opportuno inserire nell'ambito del Regolamento generale delle entrate una disposizione dedicata al principio della ripetibilità delle spese di notifica degli atti impositivi dell'Amministrazione Capitolina;

Considerato inoltre che il Legislatore, con il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, Titolo II, Capo II, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è intervenuto sulla disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introducendo una serie di misure dirette ad alleviare la situazione dei contribuenti che, per la congiuntura economica mondiale, si ritrovano in difficoltà economica o con una momentanea carenza di liquidità;

Che, in particolare, l'articolo 52 del citato Decreto Legge n. 69 del 2013, nel modificare l'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, prevede un incremento del numero di rate mensili concesse (sino a 120), qualora il contribuente si trovi nell'impossibilità di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario, previa valutazione della sua solvibilità; nonché un aumento del numero delle rate (da due rate consecutive a otto rate, anche non consecutive) il cui mancato pagamento determina la decadenza dal

beneficio della rateizzazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo;

Che Roma Capitale, in linea con la ratio che sottende alle disposizioni normative sopra richiamate, intende introdurre misure maggiormente favorevoli per i contribuenti, in caso di dilazione degli importi dovuti a titolo di entrata tributaria ed extra-tributaria, precisando che, salvo quanto disposto nei regolamenti di settore, il pagamento delle entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infrannuale non può essere oggetto di dilazione;

Che, inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si ritiene opportuno intervenire sulle modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute a Roma Capitale a titolo di tributi locali, prevedendo l'applicazione della compensazione, non solo nell'ambito del medesimo tributo, ma anche tra gli altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente da Roma Capitale;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, detta Statuto del contribuente, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento generale delle entrate e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011;

Considerato che, in data 9 maggio 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 9 maggio 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 21 maggio 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la proposta, in data 12 maggio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi II, III e V non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi IV, VI, VIII, IX X, XI, XII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, VII e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

#### Municipio I:

- all'art. 15, comma 3, lettera d), inserire: "Previo sollecito" tra le parole "rata successiva" e "comporta la decadenza"; di conseguenza il punto d) dell'art. 15, comma 3, è così sostituito: "Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento, previo sollecito, comporta la decadenza della dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo".

#### Municipio VII:

1. art. 15, comma 4, cassare le parole "salvo quanto disposto nei Regolamenti o in specifici provvedimenti di settore, per gli importi dovuti per le entrate extra-tributarie, ad esclusione dei casi di cui al comma 2", e sostituire con le parole: "per gli importi dovuti per le entrate extra-tributarie oggetto di avvisi di pagamento";
2. art. 15, comma 4, lettera d, dopo le parole: "comprensivo di interessi" cassare le parole "deve essere versato in unica soluzione entro i 10 giorni successivi" e aggiungere le parole "e eventuali sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato e iscritto al ruolo".

#### Municipio XIV:

- chiede che "l'Amministrazione di Roma Capitale garantisca la celere verifica delle dichiarazioni dei contribuenti debitori nei confronti dell'Amministrazione stessa, a tutela sia dei contribuenti debitori che del creditore";

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 25 giugno 2014, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

#### Municipio I:

- la richiesta non viene accolta in quanto, a garanzia della riscossione del credito da parte dell'Amministrazione, il comma 3, lettera d) dell'art. 15 recepisce quanto previsto dalla norma primaria (D.L. n. 98/2011): il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo senza ulteriori solleciti o dilazioni temporali.

#### Municipio VII:

1. la richiesta non può essere accolta in quanto, l'art. 15, comma 4 nel riferirsi alle entrate extra tributarie non limita la possibilità di dilazione ai soli crediti oggetto di

- avvisi di pagamento e in tal senso sono fatti salvi i regolamenti di settore che recepiscono forme di dilazione disciplinate da norme primarie;
2. la richiesta viene accolta, pertanto l'art. 15, comma 4 lettera d) del Regolamento è così riformulato: “d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l'importo residuo ancora dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”.

Municipio XIV:

- l'osservazione non viene accolta in quanto si tratta di raccomandazioni che non entrano nel merito del Regolamento di cui all'oggetto.

Considerato che la I Commissione, nella seduta del 4 luglio 2014, ha espresso all'unanimità parere favorevole;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di modificare il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, come di seguito indicato:
  - A) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, sono inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico di Roma Capitale»;
  - B) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1bis:  
«Per il ripristino degli equilibri di Bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali possono essere modificati entro il 30 settembre di ciascun anno.»;
  - C) all'articolo 6, comma 2, lett. b), dopo la parola “sanzioni” sono aggiunte le parole “e penali”;
  - D) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:  
«L'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a Euro 16, salvo che sia diversamente stabilito dai Regolamenti che disciplinano le singole entrate.»;
  - E) all'articolo 7, comma 4, le parole “la metà”, sono sostituite con le parole “un terzo”;
  - F) all'articolo 9, comma 2, le parole: “per le entrate tributarie, inclusa l'addizionale comunale all'Irpef, e per le entrate patrimoniali” sono soppresse;
  - G) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole “dell'obbligazione tributaria” sono aggiunte le parole “ed extra tributaria”;
  - H) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola “amministrative” sono aggiunte le parole “e le penali”;

I) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente articolo 14-bis:

“Articolo 14-bis

Ripetibilità delle spese di notifica

1. sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie ed extra-tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva;
2. non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione;
3. le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.”;

L) l'articolo 15 è sostituito con il seguente:

“Articolo 15 Principi in materia di dilazione di pagamento

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero l'agente della riscossione per gli importi iscritti a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute;
2. salvo quanto disposto nei Regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infrannuale;
3. per gli importi oggetto di avviso di accertamento, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 72 rate con un importo minimo di Euro 100 per ciascuna rata;
  - b) nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 24 e non superiore a 72, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da Istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;
  - c) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
  - e) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
4. salvo quanto disposto nei Regolamenti o in specifici provvedimenti di settore, per gli importi dovuti per le entrate extra-tributarie, ad esclusione dei casi di cui al comma 2, il responsabile dell'entrata, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, su richiesta dell'interessato, concede la dilazione di pagamento sulla base dei seguenti criteri e modalità:
- a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate con un importo minimo di Euro 50 per ciascuna rata;
  - b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
  - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
  - d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l'importo residuo ancora dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
5. la dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.”;
- M) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole “stesso tributo”, sono aggiunte le parole “ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente da Roma Capitale”;
- N) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 «Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2 presenta la richiesta, mediante l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti di settore.»;
- O) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole “della stessa entrata”, sono aggiunte le parole “o di entrate aventi la medesima base imponibile.”;
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento generale delle entrate, come modificato dal presente dispositivo.

Il testo del Regolamento generale delle entrate con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.



## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 maggio 1997, n. 127, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le entrate proprie, anche di natura tributaria, di Roma Capitale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli regolamenti. In ogni caso, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai regolamenti delle singole entrate si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 2 Principi in materia di entrate

1. Roma Capitale assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici centrali e decentrati, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, anche elettronica, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con le altre amministrazioni, le associazioni rappresentative dei comuni e delle parti sociali.
2. Per ciascun tipo di entrata, Roma Capitale ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
3. I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e vengono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito internet di Roma Capitale.
4. I regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e alla misura massima dell'aliquota o delle tariffe, possono prevedere agevolazioni nei confronti dei contribuenti; sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; definiscono le regole procedurali cui si informano l'accertamento, la riscossione, il rimborso, l'interpello e l'autotutela.

### Articolo 3 Definizione delle competenze

1. L'Assemblea capitolina approva i regolamenti di cui all'articolo 2 e, in conformità ad essi, delibera, ai sensi dell'articolo 4, le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi, determinati dalla Giunta capitolina, nell'ambito del processo di approvazione del bilancio di previsione. L'Assemblea capitolina delibera, altresì, la misura delle addizionali ai tributi statali o regionali, nei limiti consentiti dalle norme di legge.
2. La Giunta capitolina determina le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi e delibera le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate e il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce le linee guida in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale; sospende, differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di competenza comunale per comprovate circostanze di carattere generale.
3. Il Dipartimento Risorse economiche promuove il coordinamento dei processi inerenti la definizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate di Roma Capitale, nonché l'emanazione di direttive e chiarimenti in materia.

4. Il Dipartimento Risorse economiche promuove la partecipazione di Roma Capitale all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Il responsabile dell'entrata, di cui all'articolo 6, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

#### **Articolo 4**

##### **Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe e canoni**

1. Le aliquote, le tariffe e i canoni, eventualmente differenziate per categorie di contribuenti e in ragione della capacità contributiva ricollegabile alle singole fattispecie, sono determinate con apposita deliberazione in relazione alle esigenze di equilibrio del bilancio e possono essere variate annualmente. La delibera di approvazione deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine innanzi indicato. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote, le tariffe e i canoni si intendono prorogati di anno in anno.
- 1bis Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali possono essere modificati entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio sono fissati e adeguati periodicamente, in conformità ai criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi sono determinati tenendo conto dei parametri fissati nelle disposizioni legislative e regolamentari, avendo riguardo alla capacità contributiva dell'utente, e perseguendo tendenzialmente l'equilibrio economico in rapporto ai relativi costi.

#### **Articolo 5**

##### **Forme di gestione**

1. I regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantendo efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.
3. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute negli atti di cui all'articolo 3, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici e privati, ad integrazione di quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate.

#### **Articolo 6**

##### **Responsabilità**

1. La gestione di ciascuna entrata è attribuita ad un responsabile, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile adotta le misure organizzative necessarie alla gestione dell'entrata quali:
  - a) sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti;
  - b) irrogazione delle eventuali sanzioni e penali ai trasgressori;
  - c) apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;
  - d) formazione delle ingiunzioni;
  - e) rimborso degli indebiti;
  - f) esercizio dell'istituto dell'autotutela secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;
  - g) concessione di dilazioni di pagamento;
  - h) accertamento e riscossione dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle attività previste dal regolamento di contabilità vigente per l'acquisizione delle entrate;
  - i) verifica delle comunicazioni di inesigibilità, adozione dei discarichi e controllo sull'agente della riscossione.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi la gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'entrata, anche in maniera disgiunta, il soggetto gestore nomina un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri concernenti la gestione delle attività affidate.

#### **Articolo 7** **Principi in materia di riscossione**

1. La Giunta capitolina e i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale. Nei casi in cui gli uffici liquidano la somma dovuta sulla base di istanza o dichiarazione, i relativi modelli devono riportare le modalità di pagamento ammesse e, in caso di versamento presso posta, deve essere allegato l'apposito bollettino di conto corrente.
2. I pagamenti sono eseguiti entro i termini stabiliti dai regolamenti delle singole entrate e sono effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per ciascuna entrata i relativi regolamenti stabiliscono gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; in mancanza di una espressa previsione, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Roma Capitale utilizza per la riscossione coattiva la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o in alternativa, per i casi stabiliti da specifiche previsioni legislative o regolamentari, l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a euro 16,00, salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
4. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. I principi di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata.

#### **Articolo 8** **Misure cautelari**

1. In caso di pericolo per la riscossione dopo la notifica dell'avviso di accertamento con il quale sono accertati maggiori tributi, dell'atto di contestazione ovvero del provvedimento di irrogazione della sanzione, il responsabile dell'entrata può chiedere, con istanza motivata al presidente della Commissione Tributaria Provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, a garanzia dell'intera pretesa tributaria, comprensiva della sanzione, dell'imposta e dei relativi interessi, il cui importo complessivo sia superiore a ottomila euro.
2. Le misure cautelari di cui al comma 1, una volta adottate, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado anche a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo in cui sono iscritti gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento notificato.
3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in quanto compatibili.

#### **Articolo 9** **Principi in materia di rimborso**

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente o d'ufficio.

2. La richiesta di rimborso è presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
3. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 14, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro organo competente.
5. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito.
6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione Tributaria o altro organo competente.

#### **Articolo 10**

##### **Disciplina dei rimborsi in materia di somme iscritte a ruolo risultate indebite**

1. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, risultino successivamente indebite, il responsabile dell'entrata incarica l'agente della riscossione all'effettuazione del rimborso. L'agente della riscossione, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso, ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. L'agente della riscossione è comunque tenuto, nell'ambito del territorio di competenza, a verificare tutte le posizioni iscritte a ruolo a carico del contribuente effettuando preventivamente eventuali compensazioni tra le entrate di competenza dell'ente con il credito emerso. Per la somma eventualmente residua, l'agente della riscossione provvede al pagamento:
  - a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
  - b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
3. Il responsabile dell'entrata, con apposito provvedimento, dispone la restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate ai sensi dei commi 1 e 2, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
4. Per quanto non disciplinato trova applicazione l'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

#### **Articolo 11**

##### **Principi in materia di controlli**

1. I regolamenti e gli atti di cui all'articolo 3 assicurano che gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati siano tempestivamente portati a conoscenza degli interessati e possano essere effettuati anche in occasione di attività richieste ad altro fine mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli uffici di Roma Capitale.
2. I rapporti tra contribuente e Amministrazione capitolina sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. L'Amministrazione capitolina favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria ed extra-tributaria in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso e, ove possibile, procede all'emissione di avvisi bonari o di inviti. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione capitolina o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.
3. Nell'ambito delle attività di controllo, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, il responsabile dell'entrata provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio oppure, nei casi di entrate extra-tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o

dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.

4. Gli avvisi e gli atti di cui al comma 3 sono notificati anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge. La notificazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità previsti dall'apposito regolamento.

#### **Articolo 12 Controlli sul territorio**

1. Roma Capitale può utilizzare, per l'accertamento delle violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, gli addetti accertatori nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento risorse economiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.
2. Gli addetti accertatori possono essere dipendenti di Roma Capitale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di constatazione.
3. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano le singole entrate comunali.

#### **Articolo 13 Principi generali sulle sanzioni**

1. In materia di entrate di natura tributaria si applicano i principi generali relativi alle sanzioni tributarie e amministrative di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e successive modificazioni, nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate extra-tributarie determinano le sanzioni amministrative e le penali applicabili per le relative fattispecie.

#### **Articolo 14 Principi generali sugli interessi**

1. La misura annua degli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie ed extra-tributarie è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 14-bis Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie ed extra-tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.

2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.

#### **Articolo 15**

##### **Principi in materia di dilazione di pagamento**

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero l'agente della riscossione per gli importi iscritti a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
2. Salvo quanto disposto nei regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infrannuale.
3. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 72 rate con un importo minimo di euro 100 per ciascuna rata;
  - b) nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 24 e non superiore a 72, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;
  - c) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
  - e) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. Salvo quanto disposto nei regolamenti o in specifici provvedimenti di settore, per gli importi dovuti per le entrate extra-tributarie, ad esclusione dei casi di cui al comma 2, il responsabile dell'entrata, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, su richiesta dell'interessato, concede la dilazione di pagamento sulla base dei seguenti criteri e modalità:
  - a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate con un importo minimo di euro 50 per ciascuna rata;
  - b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
  - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
  - d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l'importo residuo ancora dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
5. La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.

**Articolo 16**  
**Principi in materia di compensazione**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente da Roma Capitale, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
2. Le obbligazioni extra-tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
3. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2 presenta la richiesta, mediante l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti di settore.
4. I regolamenti che disciplinano le singole entrate stabiliscono il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. La compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione, tranne che la richiesta riguardi compensazioni tra atti di recupero della stessa entrata o di entrate aventi la medesima base imponibile.
7. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 22 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Corsetti, Cozzoli Poli, Di Biase, Giansanti, Grippo, Marino, Nanni, Palombo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Quarzo, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 43.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. CORATTI – F. MARINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta  
del **24 luglio 2014**.

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....